
Il testamento deve rispettare la successione necessaria

Le ultime volontà

IL Sole 24 Ore | FOCUS NORME TRIBUTI | 10 NOVEMBRE 2022 | Angelo Busani

Le ultime volontà

La successione ereditaria è legata a un evento triste ma, tuttavia, ineludibile: per questo è utile per chiunque conoscere i principi del diritto successorio; attraverso questo complesso di regole viene, infatti, assicurato il passaggio del patrimonio e la continuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dal defunto ai suoi eredi. Uno dei principali principi in materia è che, nel nostro ordinamento, non è consentito designare i beneficiari di una successione ereditaria e individuare le attribuzioni patrimoniali a loro favore se non mediante un testamento: si dice “testamento” l’atto con il quale una persona fisica dispone la devoluzione delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere (e si dice “testatore” colui che redige un testamento). Le disposizioni in mancanza di un testamento, l’individuazione dei beneficiari della successione e le attribuzioni a essi spettanti sono disposte direttamente dalla legge (si tratta della cosiddetta “successione legittima”). Occorre peraltro precisare che il Codice civile comprime fortemente la libertà di disporre della propria eredità mediante testamento, e ciò per effetto delle regole della cosiddetta “successione necessaria”, vale a dire le norme che impongono di riservare a favore di determinati stretti congiunti del de cuius una rilevante quota del suo patrimonio (la cosiddetta “quota di legittima”). Pertanto, quando si redige un testamento, queste regole vanno tenute presenti per evitare di creare situazioni conflittuali. Se, come detto, il testamento ha un contenuto essenzialmente patrimoniale, esso può contenere anche disposizioni rilevanti anche sotto un profilo non strettamente patrimoniale: ad esempio, è possibile che il testatore utilizzi il proprio testamento per domandare la cremazione del suo cadavere oppure per compiere il riconoscimento di un figlio naturale. Il testamento può inoltre contenere disposizioni che non hanno alcun rilievo giuridico ma solo un valore morale o religioso, come ad esempio l’esortazione a determinati comportamenti (non infrequente è il caso del defunto che abbia domandato nel testamento la celebrazione di funzioni religiose a suo suffragio). Il testamento è un atto unilaterale (e cioè formato con l’espressione della volontà del solo soggetto che intende disporre delle proprie sostanze, e quindi, ad esempio, non può essere redatto congiuntamente da due persone), a forma vincolata (e cioè è ammesso solo se redatto con le modalità imposte dalla legge, e cioè, principalmente, nelle forme del testamento “olografo”, “pubblico” o “segreto”), nel quale il testatore esprime la propria volontà in ordine alle attribuzioni del proprio patrimonio dopo il proprio decesso. Va sottolineato che la legge non consente il testamento orale in quanto nell’ordinamento vale il principio per cui la volontà testamentaria non espressa nella forma di uno dei testamenti disciplinati dalla legge (principalmente, i testamenti olografo, pubblico e segreto) non ha valore: non valgono perciò come testamento, ad esempio, le espressioni formulate da un infermo sul letto di morte oppure le confidenze fatte a persona di fiducia. Le condizioni Perché un testamento sia valido è necessario che il testatore, al momento della redazione del documento, sia maggiorenne, non interdetto e sia comunque capace di intendere e di volere (pertanto, può fare testamento il soggetto che sia solamente “inabilitato”). Dato che la legge non dispone nulla per il testamento redatto da chi si trova in regime di “amministrazione di sostegno”, occorre concludere che, in linea di principio (e cioè a meno che l’incapacità di redigere il testamento sia esplicitata nel decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno), costui abbia la capacità di redigere testamento, salvo che un giudice non accerti che il soggetto in questione si trovasse in uno stato di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA